

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2279

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata ASCARI

Modifica dell'articolo 609-*bis* del codice penale in materia di atti sessuali in assenza di consenso

Presentata il 27 febbraio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge mira a riformulare l'articolo 609-*bis* del codice penale, adeguandolo ai criteri internazionali e sovranazionali che identificano la violenza sessuale come l'atto sessuale compiuto in assenza di consenso. L'attuale assetto normativo, fondato sulla coercizione mediante violenza o minaccia, è il risultato di un impianto giuridico che non riflette adeguatamente l'evoluzione del diritto internazionale e della giurisprudenza nazionale.

La giurisprudenza italiana, attraverso diverse pronunce della Corte di cassazione, ha progressivamente riconosciuto l'assenza del consenso quale elemento costitutivo del reato, superando le tradizionali nozioni di violenza e minaccia. Tuttavia, tale evoluzione giurisprudenziale non è sufficiente, in quanto l'attuale formulazione normativa la espone a un potenziale contrasto con il principio di legalità e con la riserva di legge nella materia penale.

A livello internazionale, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, in particolare all'articolo 36, e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza M.C. contro Bulgaria, ricorso n. 39272 del 98, del 4 dicembre 2003, impongono agli Stati di adottare normative che sanzionino ogni atto sessuale privo di consenso. L'Italia, pertanto, deve adeguare la propria legislazione affinché tale principio trovi espressione chiara e inequivocabile nella norma del codice penale.

Per tali ragioni, si propone una riformulazione dell'articolo 609-*bis* del codice penale che non subordini la punibilità alla coercizione fisica o morale, ma alla mancanza di un consenso libero, esplicito o inequivocabile.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 609-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 609-*bis*. – (*Atti sessuali in assenza di consenso*) – Chiunque compie atti sessuali con una persona che non ha manifestato in forma espressa o tacita il proprio consenso è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce o costringe taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) mediante abuso di autorità;
- 2) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 3) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

La pena è aumentata fino a un terzo se i fatti sono commessi con violenza o minaccia.

Quando, in ragione delle modalità della condotta e dell'intensità della lesione della libertà sessuale, il fatto è di minore gravità, la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Agli effetti del presente articolo si intende per:

1) "consenso": la manifestazione libera, consapevole e inequivocabile della volontà della persona di partecipare all'atto sessuale;

2) "consenso tacito": il comportamento inequivocabilmente adesivo della persona, che manifesta una volontà libera e consapevole di partecipare all'atto sessuale.

Il consenso deve persistere per tutta la durata dell'atto sessuale e può essere revocato in qualsiasi momento.

Non si considera consenso valido quello ottenuto attraverso la coercizione, l'abuso di autorità, la minaccia, l'inganno o approfittando di una condizione di vulnerabilità o di inferiorità fisica o psichica, anche temporanea, della vittima ».



19PDL0131880